

R.G.N. 2665/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2665/2017** promossa da:

MOVITER S.R.L. FURII COSTRUZIONI , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio degli avv. SANDRO PELILLO ed ANGELO RAFFAELE PELILLO

ATTRICE

contro

CONSORZIO "SPIAGGIA D'ORO", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. DI SANTE PASQUALE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 18.7.2017 la Moviter srl – Furi Costruzioni ha convenuto in giudizio il Consorzio "Spiaggia D'Oro" al fine di ottenerne la condanna, previa declaratoria dell'illegittimità della risoluzione contrattuale ed affermazione della responsabilità del committente per violazione degli obblighi contrattuali, al pagamento in suo favore della somma di € 317.043,77 (di cui € 218.130,36 per lavorazioni ancora



da corrispondere ed € 98.913,40 per danno da sospensione illegittima), oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'asserita indebita risoluzione contrattuale, da liquidare in via equitativa.

In particolare, deduceva che il rapporto negoziale con il convenuto/committente traeva origine da un contratto d'appalto sottoscritto il 13.5.2009, avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nella zona fronte mare di Giulianova, denominata "Spiaggia D'Oro", comparto E 2.1, N. 3, per un importo "a corpo" di € 759.793,10, oltre IVA. Lamentava, in sintesi, l'illegittima condotta del Consorzio che, con nota del 18.5.2012, comunicava la risoluzione contrattuale in ragione del ritardo nell'ultimazione dell'opera e dei danni arrecati ai consorziati, aggiungendo che, a seguito di detta risoluzione, non interveniva la redazione di alcun verbale di riconsegna dei lavori né la verifica in contraddittorio dello stato di consistenza delle opere eseguite. Seguiva, quindi, l'affidamento da parte del Consorzio delle opere restanti ad altro operatore, senza l'adozione di procedure ad evidenza pubblica.

Nel costituirsi in giudizio il Consorzio eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice adito per l'esistenza di una clausola compromissoria; nel merito contestava le avverse deduzioni, proponendo domanda riconvenzionale volta al conseguimento del risarcimento del danno cagionato dai pretesi vizi e difetti delle opere eseguite dall'appaltatore, dal ritardo nell'esecuzione dei lavori e dall'abbandono del cantiere in condizioni prive di sicurezza, nonché alla corresponsione in suo favore delle maggiori spese sostenute a causa dell'affidamento dei lavori ad altra impresa.

A seguito del mutamento dell'organo giudicante, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni sulla questione preliminare, a ciò provvedendo all'udienza del 27.2.2020, allorché la causa è stata trattenuta per la decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da conforme richiesta dei procuratori.

Invero, risulta *per tabulas* che le parti ebbero a concludere un contratto di appalto in data 13.5.2009 che contempla all'art. 84 una clausola compromissoria a tenore della quale: *"le parti stabiliscono che le eventuali controversie nascenti dal presente contratto saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre persone di cui una nominata dal Committente, una dall'Appaltatore ed una terza nominata di comune accordo, se in disaccordo dal Presidente del Tribunale di Teramo su istanza della parte più diligente. Il tutto senza compromettere la continuità dei lavori che possono essere seguiti dal Committente sulla base delle clausole contenute negli articoli precedenti"*.

La domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto in sede di difese nel merito, ovviamente assume rilevanza solo subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, non può pertanto far intendere rinunciata la volontà di definire la causa attraverso l'accoglimento della citata eccezione.

Non sembra dunque revocabile in dubbio la volontà delle parti di istituire un arbitrato, estesa a ricomprendere, atteso il contenuto omnicomprensivo della clausola, ogni controversia nascente dal contratto, riferita cioè a tutte le pretese aventi la loro *causa petendi* nel contratto stesso (cfr.: Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28485),



comprese dunque, con riguardo alla fattispecie, la domanda di accertamento negativo avanzata dall'attrice e quella riconvenzionale avanzata dal convenuto. In tal senso, l'introduzione dell'art. 808 quater c.p.c. ad opera del D.Lgs. 2.2.2006, n. 40 ha positivizzato una regola di interpretazione legale della convenzione d'arbitrato, statuendo che in ipotesi di dubbio la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto.

A tal proposito, non riveste carattere dirimente la parte finale della clausola in esame, ove è previsto che: "... *Il tutto senza compromettere la continuità dei lavori che possono essere seguiti dal Committente sulla base delle clausole contenute negli articoli precedenti*" che, a dire dell'attrice, vorrebbe evocare la volontà dei contraenti di subordinare la devoluzione della lite agli arbitri solo in ordine agli aspetti afferenti all'esecuzione del contratto e non anche a quelli relativi alla fase successiva.

Invero, in disparte l'ampia formulazione utilizzata dalle parti nella clausola in esame, tesa a ricomprendere indistintamente tutte le controversie nascenti dal contratto, è di tutta evidenza che l'indagine richiesta al Tribunale dall'attrice (accertamento dell'illegittima risoluzione contrattuale ad opera della controparte e conseguente risarcimento del danno) passi necessariamente per la verifica di adempimento e/o esatto adempimento del convenuto alle pattuizioni contrattuali e, quindi, alla condotta tenuta nella fase esecutiva del rapporto.

Sicché, in presenza di una valida clausola compromissoria non può che dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Teramo, avendo le parti devoluto la cognizione della *res controversa* alla cognizione di un collegio arbitrale (cfr. art. 819 *ter* c.p.c.).

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- dichiara la propria incompetenza, ritenuta la compromettibilità in arbitri della controversia;
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 3393,00, oltre 15% rimb. forf., I.V.A. e C.A.P., come per legge.

Teramo, 25.3.2020

Il Giudice

Dott.ssa Erika Capanna Pisce'

